



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **CONTENUTO LEGGE ETICHETTATURA**

**Oggetto: a.C. 2260-Bis-B** – Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. **Contenuto.**

Il disegno di legge in oggetto, volto a rilanciare la competitività del settore agroalimentare e soprattutto a definire **regole chiare per i consumatori** relative all'**etichettatura dei prodotti alimentari**, è stato **approvato** in via definitiva dalla Camera dei deputati dopo un articolato *iter* legislativo (vedi Allegato).

Il cuore del provvedimento è l'**articolo 4**, che finalmente rende **obbligatorio riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti agroalimentari**. Grazie alla nuova disciplina introdotta, infatti, sarà possibile fornire informazioni chiare e precise ai consumatori sulla provenienza degli alimenti che si comprano e mangiano quotidianamente. I consumatori italiani potranno così essere sicuri di acquistare prodotti *Made in Italy*, senza possibilità di confusione dovuta ad etichette ingannevoli, contribuendo così anche a valorizzare le produzioni tradizionali di cui è ricco il nostro Paese. Ad integrazione dell'obbligo di etichettatura, inoltre, l'**articolo 5** prevede che l'omissione delle informazioni relative al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari costituisca pratica commerciale ingannevole ai sensi del codice del consumo.

Altro punto cardine del provvedimento è la **tracciabilità dei prodotti agroalimentari** e la definizione di **nuove sanzioni** per garantire il loro rispetto. Oltre alle disposizioni sull'etichettatura sopra ricordate, infatti, all'**articolo 2** il ddl contiene sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, raddoppiando tali sanzioni qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). Rilevanti anche le nuove sanzioni in materia di sementi e di oli (**articolo 3**), la normativa relativa alla rilevazione della produzione giornaliera di latte di bufala (**articolo 7**) e l'istituzione del "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata" dei prodotti agroalimentari (**articolo 2, commi 3-9**). Il "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata" è volto a garantire una qualità superiore del prodotto agroalimentare finale, contraddistinto da un basso uso di sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria. L'adesione al Sistema è quindi aperta a tutti gli operatori che si impegnino ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongano ai relativi controlli.

Il provvedimento, infine, contiene importanti norme per il rafforzamento della **competitività del settore agroalimentare**, tra cui l'estensione all'intero territorio nazionale delle disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto (**articolo 1**), la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.